



Delibera della Giunta Regionale n. 452 del 26/07/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto dell'Atto:

PESTE SUINA AFRICANA (PSA). DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA REGIONALE DI AIUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEGLI ALLEVATORI DI SUINI COMMERCIALI E FAMILIARI OPERANTI NEI COMUNI RICOMPRESI NELLA ZONA INFETTA DA PSA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la Peste Suina Africana (PSA), ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è classificata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione, pur non trattandosi di una zoonosi, per l'elevata diffusività e letalità del virus esclusivamente all'interno di popolazioni selvatiche (cinghiali) e/o di suini allevati e per la resistenza e persistenza del virus nel tempo;
- b. con decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, il Governo italiano ha varato le «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»;
- c. con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9/2022, è stato nominato il Commissario Nazionale alla PSA, che ha varato una serie di Ordinanze per regolamentare le azioni di contrasto, in ultimo l'Ordinanza 11 luglio 2023, nelle diverse Regioni in cui è stata riscontrata, Piemonte, Liguria, Lazio, Calabria e, da fine maggio 2023, anche in Campania;
- d. con ordinanza n. 1 del 26/5/2023 il Presidente della Regione Campania, a seguito della conferma di casi di PSA accertati in carcasse di cinghiali rinvenuti nei Comuni di Sanza e Montesano sulla Marcellana, ha istituito in Campania la zona infetta che comprende 17 Comuni: Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Castelle in Pittari, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Morigerati, Padula, Piaggine, Rofrano, Sala Consilina, Sassano, Sanza, Teggiano, Torraca, Tortorella e Valle dell'Angelo;

RILEVATO che:

- a. gli allevatori di suini familiari e di suini commerciali operanti nei Comuni inclusi nella zona infetta, suscettibile di modifica sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, devono procedere alla macellazione rapida dei capi in macelli individuati all'interno della zona infetta e la carne deve essere trattata termicamente;
- b. a causa dell'epizoozia, il valore dei capi si riduce notevolmente, in quanto diversi macelli non accettano più gli animali da macellare se provenienti dalla zona considerata infetta e quelli che li accettano destinano il prodotto ad altri utilizzi meno remunerativi, riconoscendo agli allevatori un prezzo molto basso per KG di peso vivo;
- c. l'epizoozia arriva dopo anni già difficili sotto l'aspetto socioeconomico dovuti alla pandemia da covid e all'attuale inflazione, a seguito del conflitto ucraino, che ha comportato il notevole aumento dei mezzi tecnici e l'ulteriore erosione dei redditi agricoli;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici regionali, che:

- a. si rende necessario, quale misura straordinaria, un immediato intervento a ristoro dei danni subiti dalle aziende campane suinicole e dalle famiglie che allevavano regolarmente fino a 4 suini familiari, operanti nelle aree ricomprese nelle zone infette sopra richiamate, per ristorare le perdite di reddito dovute:
 - a.1 al deprezzamento dei capi macellati a causa della PSA, compensando la differenza tra il prezzo di mercato registrato a aprile (ex-ante l'evento infettivo) e quello effettivamente realizzato al momento della macellazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022;

- c. il ripopolamento per almeno 6 mesi dalla data del 26 maggio 2023, dopo causa della PSA, riconoscendo un euro in più a Kg di peso vivo;
- b. detto ristoro va corrisposto sulla base dei prezzi rilevati settimanalmente dalla commissione unica nazionale (CUN) suini da macello presso il Masaf e riportati di seguito, articolati per kg di peso vivo e per classi di peso:

COMMISSIONE UNICA NAZIONALE SUINI DEL 13 APRILE 2023- VALUTAZIONE PREZZO SUINI			
Peso (kg)	Listino CUN (Commissioni uniche nazionali) CIRCUITO NON TUTELATO	CUN +€ 1 di premio (prezzo unitario €/kg)	Importo/capo (ESCLUSO IVA)
30	4,57 €	5,57 €	167 €
40	3,88 €	4,88 €	195 €
50	3,37 €	4,37 €	219 €
65	2,83 €	3,83 €	249 €
80	2,50 €	3,50 €	280 €
100	2,26 €	3,26 €	326 €
115/130	1,93 €	2,93 €	381 €
130/144	1,95 €	2,95 €	424 €
144/152	1,98 €	2,98 €	453 €
152/160	2,01 €	3,01 €	481 €
160/176	2,07 €	3,07 €	540 €

- c. con deliberazione di Giunta del 18/07/2023 n.441 è stato istituito il capitolo di spesa U03786, sul quale sono stati appostati euro 3 milioni per il riconoscimento dell'indennizzo in questione;
- d. con decreto dirigenziale del 21/07/2023 n. 429 si è provveduto a richiedere una variazione compensativa per utilizzare quota parte dello stanziamento su citato pari ad euro 100.000,00 per il finanziamento del progetto "Biobanca" dell'Università degli studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, che prevede la raccolta e conservazione della genetica del Suino di razza Casertana, finalizzato alla salvaguardia della specie, già classificata a rischio di estinzione, che costituisce una rilevante risorsa del patrimonio di biodiversità genetica animale della nostra Regione;
- e. pertanto, le risorse, da destinare al ristoro dei danni subiti dalle aziende campane suinicole e dalle famiglie che allevavano regolarmente fino a 4 suini familiari, operanti nei Comuni ricompresi nella Zona infetta da PSA, ammontano ad euro 2.900.000,00;

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover programmare l'importo massimo di euro 2.900.000,00, sul capitolo di spesa U03786 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023, al fine di riconoscere un indennizzo dei danni subiti dalle aziende campane suinicole e dalle famiglie che allevavano regolarmente fino a 4 suini familiari, sottoposti all'obbligo della macellazione rapida ed operanti nei 17 Comuni ricompresi nella Zona infetta da PSA, istituita con ordinanza n. 1 del 26/5/2023 del Presidente della Regione Campania;
- b. di dover disporre che l'erogazione dei detti indennizzi è finalizzata al ristoro delle perdite di reddito dovute:
- b.1 al deprezzamento dei capi macellati a causa della PSA, compensando la differenza tra il prezzo di mercato registrato a aprile (ex-ante l'evento infettivo) e quello effettivamente realizzato al momento della macellazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022;

- li ripopolamento per almeno 6 mesi dalla data del 26 maggio 2023, dopo causa della PSA, riconoscendo un euro in più a Kg di peso vivo;
- c. di dover precisare che gli indennizzi dovranno essere corrisposti sulla base dei prezzi rilevati settimanalmente dalla commissione unica nazionale (CUN) suini da macello presso il Masaf e riportati nella tabella in narrativa, articolati per kg di peso vivo e per classi di peso;
 - d. di dover demandare alle Direzioni Generali Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale tutti gli adempimenti consequenziali;
 - e. di dover precisare che, qualora la Zona infetta, istituita con ordinanza n. 1 del 26/5/2023 del Presidente della Regione Campania, attualmente costituita da 17 Comuni - Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Castelle in Pittari, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Morigerati, Padula, Piaggine, Rofrano, Sala Consilina, Sassano, Sanza, Teggiano, Torraca, Tortorella e Valle dell'Angelo – venga modificata sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, i benefici di cui al presente provvedimento vengano estesi ai territori coinvolti;

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di programmare l'importo massimo di euro 2.900.000,00, sul capitolo di spesa U03786 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023, al fine di riconoscere un indennizzo dei danni subiti dalle aziende campane suinicole e dalle famiglie che allevavano regolarmente fino a 4 suini familiari, sottoposti all'obbligo della macellazione rapida ed operanti nei 17 Comuni ricompresi nella Zona infetta da PSA, istituita con ordinanza n. 1 del 26/5/2023 del Presidente della Regione Campania;
- 2) disporre che l'erogazione dei detti indennizzi è finalizzata al ristoro delle perdite di reddito dovute:
 - 2.1 al deprezzamento dei capi macellati a causa della PSA, compensando la differenza tra il prezzo di mercato registrato ad aprile (ex-ante l'evento infettivo) e quello effettivamente realizzato al momento della macellazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022;
 - 2.2 al divieto di ripopolamento per almeno 6 mesi dalla data del 26 maggio 2023, dopo l'abbattimento a causa della PSA, riconoscendo un euro in più a Kg di peso vivo;
- 3) di precisare che gli indennizzi dovranno essere corrisposti sulla base dei prezzi rilevati settimanalmente dalla commissione unica nazionale (CUN) suini da macello presso il Masaf e riportati nella tabella in narrativa, articolati per kg di peso vivo e per classi di peso;
- 4) di demandare alle Direzioni Generali Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale tutti gli adempimenti consequenziali;
- 5) di precisare che, qualora la Zona infetta, istituita con ordinanza n. 1 del 26/5/2023 del Presidente della Regione Campania, attualmente costituita da 17 Comuni - Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Castelle in Pittari, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Morigerati, Padula, Piaggine, Rofrano, Sala Consilina, Sassano, Sanza, Teggiano, Torraca, Tortorella e Valle dell'Angelo – venga modificata sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, i benefici di cui al presente provvedimento vengano estesi ai territori coinvolti;
- 6) di inviare il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente; alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – 50.07.00; alla Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – 50.04.00; al B.U.R.C., ai fini della pubblicazione.